



COMUNE DI MORIMONDO
Città Metropolitana di Milano

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA

PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PERIODO 01/06/2022 – 31/05/2027

CIG: Z0E35C76D3

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza assicurativa, in favore del Comune di Morimondo (MI) dal 01/06/2022 al 31/05/2027, ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il Comune con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker"), il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato.

L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulate le polizze.

Attualmente il pacchetto assicurativo è gestito da Broker assicurativo.

Il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito alla presente procedura è il n° Z0E35C76D3

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1.	Servizio di brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D.lgs. 209/2005 s.m.i.)	66518100-5	€ 17.242,86
Importo stimato a base d'asta			€ 17.242,86

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale (5 anni), e per l'eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi) è pari a € 17.242,86.

L'importo stimato a base di gara è stato calcolato applicando ai premi imponibili annui delle polizze attualmente in essere, (escluse le regolazioni premio), la percentuale delle commissioni che saranno poste a carico delle compagnie di assicurazione, ipotizzando una percentuale del 12% per tutti i rami non RCA e del 7% sui rami RCA, come dettagliatamente illustrato nel documento n.1 "allegato tabella a) determinazione valore appalto gara brokeraggio assicurativo", cui si rimanda.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza, e pertanto non è necessario redigere il DUVRI.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non vengono indicati i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il servizio oggetto della gara non comporterà alcun onere a carico del Comune di Morimondo, in quanto le prestazioni del Broker saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie Assicuratrici che stipuleranno contratti con l'Amministrazione comunale.

Per il dettaglio del calcolo si rimanda al documento n. 1 "allegato tabella a) determinazione valore appalto gara brokeraggio assicurativo".

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Morimondo è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Il Broker si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa; in particolare il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Morimondo e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con l'impostazione di un programma assicurativo;
- gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture con particolare riguardo alla segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente, ai suoi funzionari e dipendenti e delle relative coperture assicurative;
- collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e,

in particolare, nella predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle procedure di individuazione delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto ai sensi di legge;

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker, sia per quelli già in corso;
- assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri.

Il soggetto gestore deve altresì informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Morimondo, a norma dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico, che viene affidato in esclusiva al broker aggiudicatario, ha durata **dal 01/06/2022 al 31/05/2027**.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'assegnazione definitiva e la sottoscrizione del contratto entro la data sopra citata, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni cinque.

Avrà luogo la risoluzione contrattuale nel caso in cui l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I) di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/05 o qualora vengano contestate gravi e ripetute infrazioni contrattuali; in caso di cessazione del servizio, l'aggiudicatario della presente gara dovrà comunque garantire la continuazione del rapporto contrattuale, fino all'individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni assegnate, fino al passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.

Il servizio cesserà in caso di scioglimento o liquidazione della società ovvero in caso di fallimento, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'incarico di cui al presente Capitolato speciale non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune, poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al netto delle imposte, versati dall'Ente.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker per le attività svolte, nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti.

La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale. Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione Comunale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.

Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- Svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune;
- Impiegare propri mezzi e risorse accollandosi gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici del Comune di Morimondo;
- Garantire trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Collaborare attivamente con il responsabile del servizio competente adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- Gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessario per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Il broker non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta. L'aggiudicatario dovrà operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune, a norma dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013.

L'Amministrazione si impegna ed obbliga a:

- far pervenire al broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di assicurazione;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del broker, che si avvale della prestazione medesima;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 - REFERENTE UNICO DEL BROKER

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso di requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

ART. 8 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Comune di Morimondo ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/05 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker. Il broker risponderà pienamente per danni che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa e molestia.

ART. 9 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano in ogni caso di esclusiva competenza del Comune di Morimondo:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, nonché interruzioni prescrittive di eventuali sinistri.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 - INADEMPIENZE, RECESSO E RISOLUZIONE

Laddove il servizio non venisse eseguito con la dovuta diligenza, nei modi e nei termini prescritti dal presente contratto, l'Ufficio competente provvederà a darne immediata comunicazione al broker che dovrà conformarsi alle disposizioni impartite.

In caso di ingiustificato e reiterato mancato adempimento l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, o eventuale ulteriore azione che il Comune ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi. A tal riguardo si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti sopra menzionata.

Il contratto di consulenza ed intermediazione assicurativa può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

La risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- a) abbandono del servizio salvo per causa di forza maggiore
- b) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte del broker aggiudicatario o del personale adibito al servizio;
- c) frode;
- d) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per interposta persona, di diritti e obblighi inerenti al presente capitolo;
- e) qualora l'aggiudicatario perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) o in caso di dichiarazione di fallimento.

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'ente.

ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO

Si procederà alla eventuale stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, previa produzione in originale della documentazione dichiarata in sede di istanza di partecipazione.

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente servizio è competente esclusivamente il Foro di Pavia, essendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è **Dott. Maurizio Gianlucio VISCO**, Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI

I concorrenti autorizzano il trattamento dei dati personali, il cui titolare è il Comune di Morimondo, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'attività dell'Amministrazione Comunale, e, in particolare, per lo svolgimento della gara.

ART. 17 – D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro” il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la StazioneAppaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Morimondo,

Il Responsabile del Servizio

Dott. Maurizio Gianlucio VISCO